

n. 133/2018 R.G. lav.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Talamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **133/2018 RG Lav.** promossa
OMISSIS (PRIVACY)

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELA MARIA FASANO e dall'avv. STEFANIA FASANO, con domicilio eletto presso i difensori con studio professionale in Palermo,

ricorrente

contro

MIUR,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,

rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dalla dott.sa ANTONIETTA PATRON, con domicilio eletto presso UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA in VIA BORGO SCROFFA 2 36100 VICENZA,

resistente

conclusioni : *come precisate nel corso dell'udienza in data 3/7/18.*

Oggetto : *Altre ipotesi.*

motivazione

La ricorrente è docente di scuola primaria e risulta assunta a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 1, co. 98, lett. C), L. 107/2015, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 ed economica dall'1.7.2016. La ricorrente è stata quindi provvisoriamente assegnata alla provincia di Vicenza, ambito Veneto 0007, ove sin dal 2007 svolgeva supplenze.

Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 la ricorrente, ottenuta assegnazione provvisoria, ha operato in provincia di Messina.



Con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 la OMISSIS ha presentato nuova domanda per l'assegnazione della sede definitiva segnalando in tal modo preferenza per gli ambiti più vicini al proprio luogo di residenza.

- 1 Scuola MEEE06001V S. TERESA RIVA
- 2 Scuola MEEE88902E S.MUSCOLINO SAVOCA
- 3 Ambito SIC0000014 SICILIA AMBITO 0014
- 4 Ambito SIC0000013 SICILIA AMBITO 0013
- 5 Ambito SIC0000015 SICILIA AMBITO 0015
- 6 Ambito SIC0000016 SICILIA AMBITO 0016
- 7 Ambito SIC0000010 SICILIA AMBITO 0010
- 8 Provincia CT CATANIA
- 9 Provincia SR SIRACUSA
- 10 Provincia RG RAGUSA
- 11 Provincia EN ENNA
- 12 Provincia PA PALERMO
- 13 Provincia AG AGRIGENTO
- 14 Provincia CL CALTANISSETTA
- 15 Provincia TP TRAPANI

A seguito delle operazioni di mobilità il MIUR ha comunicato alla ricorrente il diniego del trasferimento richiesto, confermando quindi l'Ambito Veneto 0007.

Si duole la ricorrente, con riferimento alla domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2017/2018, per non avere il Ministero convenuto tenuto conto del precetto di cui all'art. 33, Legge 104/92 ella assistendo, in quanto unico referente, il proprio coniuge disabile in condizioni di gravità ed avendo quindi diritto – secondo la tesi dalla ricorrente esposta - di precedenza nelle operazioni di mobilità. Rileva in particolare la ricorrente come la priorità dei cui all'art. 33, Legge 104/92 debba essere valutata non all'interno di ogni singola fase delle operazioni di mobilità, bensì in termini assoluti (*<<E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime. Secondo il dato normativo (L. n. 65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi>>*).

Solleva inoltre parte ricorrente ulteriori doglienza di non immediata attinenza (chi scrive non la percepisce) rispetto alla vicenda concreta dedotta in giudizio.

Chiede in definitiva la ricorrente il trasferimento su sede situata in provincia di Messina.

*

Si è costituito il convenuto ministero contestando, anche nella presente fase di merito, le difese di parte ricorrente domandandone la reiezione. Rileva in particolare il Ministero avere tenuto conto della precedenza per assistenza al coniuge nella provincia di Messina segnalata dalla RICORRENTE la quale non ha ottenuto l'assegnazione del posto in ragione, in ambito di trasferimenti di carattere interprovinciale, di posti vacanti e disponibili in organico.

*

In sede cautelare è stata pronunciata ordinanza, di carattere sostanzialmente anticipatorio del giudizio di merito, in data 22 marzo 2018.

Ordinanza con la quale è stata in buona sostanza accolta la domanda della ricorrente e così ordinato al MIUR di immediatamente provvedere, nell'espletamento delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, al trasferimento della ricorrente su un posto comune di scuola primaria presso istituto scolastico collocato entro uno degli ambiti territoriali riferibili alla provincia di Messina indicati dalla ricorrente e ciò secondo l'ordine di preferenza emergente dall'istanza presentata dalla stessa ricorrente in via amministrativa.

Viene in appresso, per comodità di lettura della parti e dell'eventuale giudice dell'appello, la summenzionata ordinanza.

Occorre innanzitutto premettere come non corretta sia da parte della ricorrente l'esposizione dei fatti essendo invero pacifico come la RICORRENTE abbia avuto la possibilità, come peraltro la modulistica di presentazione della domanda di mobilità consente, di segnalare la situazione ed il conseguente diritto di precedenza; ciò, peraltro, in piena coerenza con l'art. 11, punto IV), del CCNI, a sua volta coerente con gli artt. 21 e 33, Legge 104/1992 e art. 601, Legge 297/1994, che appunto riconosce il diritto di precedenza agli insegnanti genitori di figli disabili e, quindi, agli insegnanti coniugi di persona disabile in condizione di gravità.

È parimenti assodato come la ricorrente non abbia ottenuto il trasferimento richiesto nonostante il diritto dalla stessa vantato; trasferimento non accordato in ragione del fatto – questa la difesa del MIUR - dell'assenza, entro la provincia di Messina - di posti vacanti e disponibili in organico all'atto della valutazione della domanda di trasferimento proposta. Non solleva quindi il convenuto ulteriori contestazioni in merito alla sussistenza in favore della ricorrente dei vari ed ulteriori requisiti tali da giustificare il riconoscimento del diritto in questa sede azionato.

